

Applicazione ad E.R.S.A.F. delle norme relative al c.d. "Split Payment" (Art. 17-ter- D.P.R. 633/72) in seguito al D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017

A seguito della previsione dell'Art. 1 D.L. 50/2017 viene esteso anche ad Ersaf il meccanismo impositivo del c.d. "Split Payment", previsto dall'Art. 1, c.629 della Legge di Stabilità 2015.

Il meccanismo dello "Split Payment" sarà un obbligo per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01 luglio 2017 da parte di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad IVA; ne consegue, quindi, che non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell'IVA.

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Si precisa che in base alla Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2015, il regime della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, ovvero sia quelli effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale (c.d. "ambito non commerciale") che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad IVA, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell'Art. 21 del D.P.R. 633/72.

Pertanto, le fatture ricevute da questo ente dovranno riportare l'esigibilità IVA con il seguente codice: S con l'annotazione del riferimento normativo dell'Art. 17-ter, D.P.R. 633/72.

In mancanza di tali riferimenti le fatture saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.

Abolizione split payment per i professionisti con ritenuta: novità del "decreto dignità"

Il 14 luglio 2018 è entrato in Vigore il DECRETO-LEGGE n. 87.

Nello specifico l'Art.12 *"abolisce lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto"*.

Rientrano in tale casistica i Professionisti operanti in Regime Ordinario.

Perciò tutte le fatture emesse con data 15 luglio 2018 in poi (si fa riferimento alla data della fattura e NON alla data di ricezione) non devono più avere come Esigibilità IVA – S (Scissione dei Pagamenti), ma bensì Esigibilità IVA – I (Immediata).

Pertanto, tutte le fatture emesse con data 15 Luglio 2018 in poi che presentano la Scissione dei Pagamenti saranno restituite al fornitore per la remissione in forma corretta.

Operazioni escluse dallo split payment

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017 fornisce tutte le istruzioni necessarie per individuare non soltanto i soggetti obbligati, ma anche l'elenco delle operazioni che restano escluse dal meccanismo di scissione dei pagamenti.

La precedente circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 15/E del 13 aprile 2015 individua in modo molto preciso le operazioni che sono escluse dallo split payment IVA ai sensi della normativa di cui all'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972.

In linea generale sono escluse dallo split payment tutte le operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ma, soprattutto, le operazioni rientranti nei cosiddetti "Regimi Speciali" (ad esempio: Regime di cui alla Legge n. 398 del 1991).